REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra — Presidente

dott. Adriana Parlato — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 260/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70318** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- **Giannone Giovanni Andrea (c.f. GNNGNN84M24F258R),** nato il 24 agosto 1984 a Modica - pec giovanni.giannone84@pec.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica **21.10.2026,** il relatore Primo Ref. Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Vincenzo Liprino.**

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 21.05.2026 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale – in assenza di deduzioni difensive prodotte dall'interessato in esito alla notificazione nei suoi confronti dell'invito a dedurre del 1° aprile 2026 - ha evocato a giudizio il convenuto per

ottenerne la condanna**,** in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al risarcimento del danno erariale nella misura di **euro 77.493,13 (settantasettemilaquattrcentonovantatre,13)** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime, in favore dello Stato.

II. Il Requirente, avviata l'istruttoria di responsabilità in esito al ricevimento della denuncia di danno erariale (prot. 4807/2026) da parte dell'articolazione territoriale competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contesta all'intimato il mancato riversamento all'erario – anche a seguito della intimazione ad adempiere rivoltagli dall'amministrazione concedente - dei proventi del gioco del lotto, entro i termini di legge, per la settimana contabile dal 11/11/2025. Importo pari, nel complesso, ad € 90.328,56 (novantamilatrecentoventotto,56).

III. Prospetta l'atto introduttivo, in particolare, che il convenuto:

- è (stato) concessionario di una ricevitoria del lotto n. RG2141/PA2136 localizzata in Modica e che, nella qualità di agente contabile per questa via rivestita, ha dolosamente omesso di adempiere ad un obbligo fondamentale da cui era gravato;

- è stato successivamente destinatario di un provvedimento di revoca del titolo concessorio e che, solo in conseguenza di tale evenienza, ha provveduto al pagamento in misura intera della polizza fideiussoria pari ad € 18.000,00, di cui € 5.164,57 incamerata a favore dell'Agenzia a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali ed € 12.835,43 a parziale ripianamento del debito erariale; di talché sussiste, allo stato,

un debito erariale pari a euro 77.493,13, corrispondente al *petitum* azionato.

IV. All'odierna udienza, il P.M. contabile ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va dichiarata la contumacia del convenuto. Atto di citazione e decreto di fissazione di udienza risultano notificati (il 27.05.2026), nel rispetto del termine a comparire ex art. 88 c.g.c., presso l'indirizzo pec giovanni.giannone84@pec.it. Trattasi, secondo quanto documentato dal Requirente, dell'indirizzo pecmail in titolarità (alla data di esecuzione della notificazione) di Giannone Giovanni Andrea, avente c.f. GNNGNN84M24F258R (*id est* del convenuto), presente nel registro INIPEC. La notificazione così eseguita, presso cioè un indirizzo pecmail associato al destinatario in ragione della professione esercitata e perciò risultante dal registro INIPEC, è da reputarsi valida. Nella giurisprudenza civile, anche di legittimità, è invalso infatti l'orientamento per il quale "*in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro Ini-pec che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto*" (Cass., sez. I, sent. n. 1615/2025; Id., sent. 12134/2024; C.

App. Genova, sez. III, sent. n. 299/2026). La modalità di notificazione impiegata dal P.M. contabile, dunque, è conforme a quanto sancito in *subiecta materia* dall'art. 42 c.g.c., letto in relazione al combinato disposto degli artt. 6 co. 4 e 5 c.g.c., 20 bis del D.L. n. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nonché dei decreti del Presidente della Corte dei conti ivi previsti.

2. Può passarsi al merito.

3. Premette il Collegio che il titolare della concessione per ricevitoria del gioco del lotto - concessionario-raccoglitore, ai sensi della l. 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" - va qualificato, ai sensi dell'art. 178 R.D. n. 827/1924, come agente contabile in quanto gravato di compiti di riscossione di entrate ed esecuzione di pagamenti per conto dello Stato. Il regime di responsabilità che lo avvince trova fonte, pertanto, nell'art. 194 del medesimo R.D. ed è modellato su quello proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Se il P.M. contabile, perciò, è tenuto a provare (oltre la qualifica soggettiva di agente contabile) l'ammontare delle scommesse ricevute e il relativo ammanco, è onere dell'agente contabile allegare e provare l'adempimento o, per converso, il caso fortuito o la forza maggiore come cause liberatorie dell'inadempimento (*ex plurimis*, Corte conti, sez. giur. Emilia Romagna, 21.9.2012, n. 222; sez. giur. Lazio, 4 luglio 2012, n. 672; sez. giur. Umbria, 26.7.2011, n. 150; sez. giur. Emilia-Romagna 7.7.2011, n. 318). In altri termini, l'agente contabile, proprio per la particolarità

del maneggio di valori dell'amministrazione pubblica, è gravato dall'onere della dimostrazione degli elementi o degli eventi idonei ad escluderne la responsabilità in caso di ammanco. È chiamato, partitamente, a fornire la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ovvero a dare dimostrazione di una diligente custodia dei beni o del danaro pubblico (C. conti, Sez. I d'Appello, n. 372/2017). Il particolare regime probatorio della responsabilità contabile, ancora, impone all'agente di adempiere all'obbligo di giustificare l'omesso versamento o l'irregolare esito dei valori affidatigli (C. conti, Sez. III d'Appello, n. 201 del 2002), così come di fornire la indispensabile prova dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'attore pubblico (C. conti, Sez. I d'appello nn. 73/1998; Id. n. 186/1999) quando l'ipotesi di responsabilità sia prospettata dal Requirente. In altri termini, l'ordinamento delinea la figura dell'agente contabile in modo rigoroso, consentendo l'esonero dalla relativa responsabilità soltanto in presenza della prova nei termini appena descritti (C. conti, II Sez. d'Appello, n. 279/2019). Nei sensi illustrati, è costante orientamento anche di questa Sezione Giurisdizionale (da ultimo, cfr. sent. n. 53/2026 e sent. 312/2023 richiamata altresì in citazione).

3. Nel caso di specie, in assenza di argomentazioni di parte convenuta che possano contribuire a ricostruire alternativamente la vicenda per cui è giudizio, deve convenirsi con la prospettazione attorea – suffragata dai docc. 1 e 2 prodotti in atti – per la quale il Giannone, sottraendosi all'obbligazione primaria di riversare allo Stato i

proventi riscossi, abbia cagionato un danno erariale pari 77.493,13 (settantasettemilaquattrcentonovantatre,13). In ragione dell'imputazione (cfr. all. 2 al dco. 2 del fasc. di Procura) del più comprensivo importo di € 18.000,00 versato dal convenuto all'ADM territorialmente competente - pagamento destinato, pro-quota, a risarcire l'inadempimento degli obblighi contrattuali e, pro-quota, a parziale ripianamento del debito erariale – la consistenza del danno erariale coincide con quella dedotta dal Requirente, anche in osservanza del precetto fondamentale della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 101 co. 3 c.g.c. Sussiste, infine, il dolo erariale ex art. 1 co. 1 L. 20/1994, per come risagomato dall'art. 21 co. 1 D.L. n. 76/2020, dovendo riconoscersi al mancato riversamento ascrivibile al concessionario la sua consapevolezza piena di cagionare, con ciò, un danno patrimoniale allo Stato. Non risultano, d'altronde, documentati eventi che conducano a valorizzare l'esistenza di cause liberatorie dell'inadempimento né un sopravvenuto adempimento della prestazione del concessionario. Quest'ultimo, per quanto consta in atti, inoltre neppure ha reagito giudizialmente alla revoca della concessione amministrativa disposta nei suoi confronti, dimostrando, per tale via, acquiescenza ai presupposti in fatto ed in diritto elevati a fondamento del provvedimento revocatorio.

4. All'accoglimento integrale della domanda attorea, segue la condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale ed al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato,

liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di **Giannone Giovanni Andrea (c.f. GNNGNN84M24F258R)** e, per l'effetto, lo condanna:

(a) al pagamento, in favore dell'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,** della somma di euro **77.493,13 (settantasettemilaquattrcentonovantatre,13)**, assoggettata ad interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo, trattandosi di debito di valuta;

(b) al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dello Stato, in euro **68,33 (sessantotto,63).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in **Palermo**, nella camera di consiglio del **21.10.2026**.

L'estensore — Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino — Anna Luisa Carra

(*F.to digitalmente*) — (*F.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 32,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 9,18
Totale spese	**€ 57,18**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente